

COMMISSIONE VII

CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

126.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 24 OTTOBRE 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAURO SEPPIA

INDI

DEL VICEPRESIDENTE COSTANTE PORTATADINO

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		De Julio Sergio (gruppo sinistra indipendente)	7, 34, 35, 36, 38
Seppia Mauro, <i>Presidente</i>	3	Gelli Bianca (gruppo comunista-PDS) .	7, 13, 29
Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):		Guerzoni Luciano (gruppo sinistra indipendente)	4, 7, 8, 9, 10, 13 14, 15, 17, 19, 22, 23, 24, 27, 32, 33
Senatori Vesentini ed altri: Norme sul diritto agli studi universitari (<i>Approvati, in un testo unificato, dalla VII Commissione permanente del Senato</i>) (5891)	3	Rallo Girolamo (gruppo MSI-destra nazionale)	39
Seppia Mauro, <i>Presidente</i>	3, 5	Ruberti Antonio, <i>Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>	4 5, 7, 9, 10, 12; 13, 14; 17, 19, 21, 22, 23 24, 26, 27, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37
9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25		Russo Franco (gruppo verde)	4, 17 18, 19, 21, 24, 33, 34, 38
26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39		Savino Nicola (gruppo PSI), <i>Relatore</i>	4, 7, 8 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 21 22, 23, 26, 27, 29, 30, 33, 34, 35
Portatadino Costante, <i>Presidente</i>	23, 24 28, 29, 32, 33, 34, 37	Soave Sergio (gruppo comunista-PDS)	8, 9 12, 21, 29, 30, 34, 37
Bruni Giovanni (gruppo repubblicano)	12, 24 34, 38	Votazione nominale:	
Buonocore Vincenzo (gruppo DC)	33	Seppia Mauro, <i>Presidente</i>	39
Carelli Rodolfo (gruppo DC)	11, 30, 32		
Casati Francesco (gruppo DC)	12		
Costa Silvia (gruppo DC)	24		

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,30.

RODOLFO CARELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del regolamento, i deputati Baruffi, Bernocco Garzanti, Ceruti e Quercioli sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Castagnetti Pierluigi, De Julio, Russo Franco e Petrocelli.

Seguito della discussione del disegno e della proposta di legge senatori Vesentini ed altri: Norme sul diritto agli studi universitari (Approvati, in un testo unificato, dalla VII Commissione permanente del Senato) (5891).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno e della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Vesentini ed altri: « Norme sul diritto agli studi universitari », già approvati, in un testo unificato, dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 18 luglio 1991.

Ricordo che nella seduta del 17 ottobre scorso erano stati approvati gli articoli 1, 2, 3 e 5, mentre era stato accantonato l'articolo 4 in ordine al quale era emersa l'esigenza di ulteriori approfondimenti.

Do lettura dell'articolo 6:

ART. 6.

(Consulta nazionale per il diritto degli studi universitari).

1. È istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologia, di seguito denominato « Ministero », la Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari.

2. La Consulta:

a) formula pareri e proposte al Ministro in materia di diritto agli studi universitari;

b) indica i criteri per la formulazione del rapporto di cui all'articolo 5, anche promuovendo, a tal fine, indagini e ricerche sulla condizione studentesca, ed esprime il parere sul rapporto stesso.

3. La Consulta è presieduta dal Ministro ed è composta da cinque rappresentanti delle università, da cinque rappresentanti delle regioni nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, e da cinque rappresentanti degli studenti.

4. Le modalità per l'elezione dei rappresentanti delle università e degli studenti e per il funzionamento della Consulta sono disciplinate con regolamento adottato con decreto del Ministro.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 6, comma 2, aggiungere la seguente lettera:

c) formula sul piano dell'attività didattica e delle prove di esame che, senza ridurre la qualità dell'apprendi-

mento, abbiano caratteristiche organizzative di maggior flessibilità in modo da adattarsi a situazioni di particolare difficoltà, come nel caso degli studenti lavoratori.

6. 1.

Mattioli, Scalia, Tamino.

All'articolo 6, comma 2, lettera b), dopo le parole condizione studentesca aggiungere le seguenti e sui servizi di orientamento e di tutorato.

6. 3.

Il Relatore.

All'articolo 6, comma 2, aggiungere la seguente lettera:

c) esprime il parere di cui all'articolo 4.

6. 4.

Il Relatore.

All'articolo 6, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis). La Consulta redige ogni anno un rapporto sul finanziamento del tutorato degli studenti, evidenziando, in particolare, le situazioni in cui tale servizio risulti inadeguato.

6. 2.

Mattioli, Scalia, Tamino.

NICOLA SAVINO, *Relatore*. Nel raccomandare l'approvazione dei miei emendamenti 6.3 e 6.4, invito i presentatori a ritirare l'emendamento 6.1 poiché esso risulta assorbito dall'emendamento 6.3, volto a potenziare il ruolo del tutorato. Esprimo inoltre parere negativo sull'emendamento 6.2.

ANTONTO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Concordo con i pareri espressi dal relatore.

FRANCO RUSSO. Comunico che in assenza dei colleghi Mattioli, Scalia e Tamino faccio miei gli emendamenti presentati dal gruppo verde riferito a questo e ai successivi articoli del provvedimento.

Accolgo l'invito del relatore a ritirare l'emendamento 6.1.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Russo. Pongo in votazione l'emendamento 6.3 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento 6.4 del relatore.

NICOLA SAVINO, *Relatore*. Poiché l'articolo 4 riguarda la programmazione triennale, mentre nell'articolo 6 la Consulta non è stata dotata di questo potere, ho presentato l'emendamento 6.4 che prevede che la Consulta esprima il parere sulla manovra complessiva.

LUCIANO GUERZONI. Ma all'articolo 4 non è previsto alcun parere!

NICOLA SAVINO, *Relatore*. Il mio emendamento è riferito al parere di cui al comma 1 dell'articolo 4, in cui è già prevista l'espressione del parere da parte del CUN. Riformulo pertanto l'emendamento, nel senso di aggiungere dopo le parole « all'articolo 4 » le parole « comma 1 ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 6.4. del relatore, accettato dal Governo, così come riformulato.

(È approvato).

L'emendamento Mattioli ed altri 6.2 risulta pertanto assorbito.

NICOLA SAVINO, *Relatore*. Preannuncio la presentazione di un emendamento volto ad ottemperare alla prima condizione espressa nel parere della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 6, aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. Agli oneri di funzionamento della consulta si provvede a carico del capitolo

1125 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

6. 5.

Il Relatore.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 6.5 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

CAPO III

INTERVENTI DELLE REGIONI

ART. 7.

(*Principi generali*).

1. Le regioni a statuto ordinario esercitano la potestà legislativa nelle materie di cui all'articolo 3, comma 2, conformandosi ai seguenti principi:

a) l'accesso ai servizi e alle provvidenze economiche è garantito a tutti gli studenti iscritti nelle università che hanno sede nella regione, secondo criteri di parità di trattamento, indipendentemente dalle aree geografiche di provenienza e dai corsi di laurea cui gli studenti stessi afferiscono;

b) la fruizione dei servizi comporta per gli studenti una partecipazione al costo del servizio stesso. Gli enti regionali per il diritto agli studi universitari possono disporre la gratuità o particolari agevolazioni nell'uso di alcuni servizi,

purché ciò avvenga esclusivamente a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi;

c) l'accesso ai servizi e alle provvidenze, che non siano fruibili dalla generalità degli studenti, è regolato con procedure selettive che tengano conto dei criteri di cui all'articolo 4;

d) le borse di studio, assegnate ai sensi dell'articolo 8, non possono comunque essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo attribuite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti;

e) possono essere previste disposizioni particolari per l'accesso degli studenti portatori di *handicap* ai benefici ed ai servizi regolati dalle leggi in materia nonché la possibilità, in relazione a condizioni di particolare disagio socio-economico o fisico, di maggiorazione dei benefici.

2. Le regioni a statuto ordinario realizzano, nei limiti degli stanziamenti dei rispettivi bilanci, interventi specifici, quali:

a) erogazione di servizi collettivi, tra cui mense, alloggi, trasporti, o di corrispettivi monetari;

b) assegnazione di borse di studio ai sensi dell'articolo 8;

c) orientamento al lavoro;

d) assistenza sanitaria.

3. Gli interventi di cui al presente articolo devono essere funzionali alle esigenze derivanti dallo svolgimento delle attività didattiche e formative che restano autonomamente regolate dalle università ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 7, comma 1, lettera a), sopprimere le parole di laurea.

7. 8.

Il Relatore.

All'articolo 7, comma 1, lettera a), sostituire le parole corsi di laurea con le seguenti corsi di studio.

7. 1.

Guerzoni, Balbo.

All'articolo 7, comma 1, lettera a), sostituire le parole corsi di laurea con le seguenti corsi di diploma e di laurea.

7. 7.

Gelli.

All'articolo 7, comma 1, lettera a), inserire dopo le parole nella regione, il seguente periodo, ad eccezione degli studenti già in possesso di un diploma di laurea iscritti a un nuovo corso di laurea.

7. 2.

Guerzoni, Balbo.

All'articolo 7, comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) la fruizione dei servizi comporta per gli studenti una partecipazione al costo del servizio stesso nella misura necessaria alla sua graduale copertura, fatta salva la possibilità di disporre la gratuità o altre agevolazioni a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi.

7. 9.

Il Relatore.

All'articolo 7, comma 1, lettera b), sostituire le parole Gli enti regionali per il diritto agli studi universitari con le seguenti Gli organismi regionali di gestione di cui all'articolo 25.

7. 3.

Guerzoni.

All'articolo 7, comma 1, lettera c), sostituire le parole che tengano conto dei criteri di cui all'articolo 4 con le parole in applicazione dei criteri di cui all'articolo 4 tenuto conto della specificità degli interventi.

7. 10.

Il Relatore.

All'articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Gli studenti già in possesso di un diploma di laurea non possono accedere alle provvidenze destinate ai capaci e meritevoli privi di mezzi.

7. 11.

Il Relatore.

All'articolo 7, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le regioni destinano alloggi agli studenti stranieri in misura non inferiore al 10 per cento dei posti disponibili.

7. 4.

Balbo, Guerzoni.

All'articolo 7, dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Le regioni destinano alloggi agli studenti stranieri in misura non inferiore al 5 per cento dei posti disponibili.

7. 5.

Balbo, Guerzoni.

All'articolo 7, aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Le risorse finanziarie già destinate agli assegni di studio di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 80, sono utilizzate per gli interventi a favore degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi. Al medesimo fine concorrono i risparmi derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera b).

7. 12.

Il Relatore.

NICOLA SAVINO, *Relatore*. Raccomando l'approvazione dei miei emendamenti 7.8, 7.9, 7.10, 7.11 e 7.12. Invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 7.1, 7.7 e 7.2, in quanto possono considerarsi ricompresi nel mio emendamento 7.8, teso a sopprimere, alla lettera a) del comma 1, le parole « di laurea ». Esprimo inoltre parere contrario agli emendamenti 7.3, 7.4 e 7.5; in particolare, l'emendamento 7.4 precostituisce addirittura una condizione di privilegio.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 7.8 del relatore.

BIANCA GELLI. Mi sembra che, rispetto alla proposta del relatore, il mio emendamento 7.7 esprima meglio il concetto, essendo volto a sostituire le parole « corsi di laurea » con le parole « corsi di diploma e di laurea ». Infatti nel termine « corsi » sarebbero compresi anche il dottorato di ricerca e le specializzazioni, per i quali sono già previsti corsi a parte.

NICOLA SAVINO, *Relatore*. Nel concordare con l'onorevole Gelli, ritiro il mio emendamento 7.8.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Sulla base delle considerazioni svolte, esprimo parere favorevole sull'emendamento 7.7.

LUCIANO GUERZONI. Ritiro l'emendamento 7.1.

PRESIDENTE. Pongo pertanto in votazione l'emendamento Gelli 7.7, accettato dal relatore e dal Governo.
(È approvato).

LUCIANO GUERZONI. Ritiro l'emendamento 7.2.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 7.9. del relatore.

SERGIO DE JULIO. Il relatore ha adottato, come forse avrei fatto anch'io, l'espressione « capaci e meritevoli »; credo che dovremmo premiare i meritevoli, mentre non so cosa significhi il termine « capaci ».

LUCIANO GUERZONI. Esiste al riguardo una giurisprudenza consolidata. Il collega De Julio, essendo un ingegnere elettronico, ha competenze e capacità che io ammiro e invidio; tuttavia vorrei richiamare la sua attenzione sul fatto che in questa sede stiamo esaminando l'articolo di un progetto di legge. Una modifica in tale senso sarebbe contraria al nostro ordinamento perché la stessa Costituzione, all'articolo 34, fa riferimento ai « capaci e meritevoli ».

PRESIDENTE. Trattandosi di un'espressione prevista dalla nostra Costituzione, non possiamo modificarla.

LUCIANO GUERZONI. Avevamo già discusso del problema della partecipazione degli studenti al costo dei servizi; personalmente avevo auspicato che si facesse riferimento alla norma generale relativa ai comuni che riguarda i cosiddetti servizi a domanda individuale, applicando criteri molto incisivi in termini di partecipazione al costo. Comunque non comprendo cosa si intenda con l'espressione « graduale copertura ». Peraltro, occorre anche tener presente che quando si parla di partecipazione al costo dei servizi, di solito si intende una partecipazione al cosiddetto costo vivo. La mensa dell'università di Roma, per esempio, pratica dei prezzi scandalosi, basti pensare che per un pasto non bastano 30 mila lire! A mio avviso, i costi fissi, come quelli relativi ai locali e al personale, devono essere esclusi dalla copertura a carico degli studenti.

In sostanza siamo d'accordo sul principio che si vuole stabilire, ma non sulla formulazione adottata dal relatore. Del resto mentre la dizione del testo del Senato, che prevede esclusivamente una partecipazione degli studenti al costo del servizio; appare troppo generica, quella prevista dal relatore non è corretta. In base a quest'ultima, infatti, si prevedono dei servizi di cui non potranno godere gli studenti meno abbienti.

NICOLA SAVINO, *Relatore*. Proprio la necessità di riferirsi al provvedimento concernente servizi di questo tipo per gli enti locali ha prodotto l'effetto lamentato dall'onorevole Guerzoni; infatti, inizialmente si voleva considerare il costo vivo, anche al fine di dettare un indirizzo non eccessivamente vincolante per le regioni che dovranno poi attuare la disposizione. Del resto non abbiamo definito temporalmente la gradualità della copertura, recependo proprio lo spirito della normativa che vincola i comuni ad imporre la spesa.

Ribadisco, pertanto, che al fine di recepire il riferimento legislativo proposto dall'onorevole Guerzoni, che non fa distinzione tra spese vive e spese di infrastrutture e di personale, non abbiamo voluto condizionare la manovra entro termini rigidi, limitandoci a fornire un indirizzo alle regioni. In sostanza abbiamo scelto una formulazione che consentisse alle regioni di regolarsi con la gradualità necessaria.

SERGIO SOAVE. Condivido le osservazioni del relatore in merito alla gradualità della copertura. Tuttavia per quanto riguarda i costi vivi dovremmo trovare un'altra formula che riesca ad esprimere questo concetto poiché non mi sembra soddisfacente l'emendamento proposto dal relatore. Infatti, sarebbe opportuno, come ha rilevato l'onorevole Guerzoni, escludere la copertura delle spese fisse, perché se includiamo quest'ultime un pasto alla mensa universitaria costerà davvero come quello consumato in un ristorante.

PRESIDENTE. In effetti la formulazione del Senato appare più chiara. Comunque una partecipazione al costo del servizio nella misura necessaria alla sua graduale copertura, come prevede l'emendamento del relatore, implica innanzitutto che non vi sia una copertura totale al costo, bensì, appunto, partecipazione graduale nel tempo. In sostanza ciò comporta semplicemente che all'interno del costo complessivo, formato dal costo generale e da quello fisso, vi sia - ripeto - una partecipazione graduale nel tempo.

LUCIANO GUERZONI. Ribadisco che se lasciamo la formulazione proposta dal relatore non garantiamo agli studenti neppure quanto, nel nostro paese, è riconosciuto ai dipendenti pubblici e privati in tutte le aziende che dispongono di una mensa. Infatti, se si lascia l'espressione « nella misura necessaria alla sua graduale copertura » ne deriva che le regioni dovranno ad un certo punto coprire tutta la spesa. Ma allora l'onorevole Savino dovrebbe spiegare di che tipo di servizio si tratta se è ad intera copertura del costo; una trattoria a gestione familiare riesce a praticare costi inferiori!

PRESIDENTE. Comprendo la preoccupazione espressa dall'onorevole Guerzoni; potremmo allora mantenere l'espressione originaria senza ulteriori specificazioni, lasciando in sostanza alle regioni il compito di stabilire cosa si intenda per tale costo.

NICOLA SAVINO, *Relatore*. Gli emendamenti presentati al testo del Senato sono volti a rendere operativa la legge, altrimenti approveremo delle pure e semplici dichiarazioni di principio. È necessario orientare la spesa dai servizi collettivi a quelli personalizzati sulla base delle risorse disponibili, metà delle quali è attualmente utilizzata per i servizi delle mense che offrono la gratuità a chi non ne ha bisogno, prevalentemente ai figli degli evasori fiscali. Su tale punto rinvio alle considerazioni, anche di tipo statistico, svolte in sede di discussione generale. Ribadisco, pertanto, che lo sforzo

che dobbiamo compiere, nel rispetto delle competenze regionali, è quello di orientare la spesa nella direzione delle borse di studio e dei prestiti d'onore, evitando lo spreco delle mense gratuite per coloro che potrebbero tranquillamente pagare tale servizio. La mensa non deve essere un modo per sfamare gli affamati, ma una struttura interna di ristoro, tesa a consentire una migliore frequenza del servizio universitario. Tuttavia, proprio raccogliendo le considerazioni e le preoccupazioni espresse da alcuni colleghi (non voglio dire di più) abbiamo cercato di individuare una formulazione rispettosa dell'autonomia regionale e, nel contempo, in grado di fornire — ripeto — una indicazione in merito al graduale trasferimento dei fondi dai servizi collettivi a quelli personalizzati.

Questa è la *ratio* dell'emendamento. Se venissero meno questo indirizzo e questa indicazione, anche alcuni emendamenti successivi non avrebbero senso.

LUCIANO GUERZONI. L'indirizzo è già contenuto nel testo del Senato!

NICOLA SAVINO, *Relatore*. In questo modo riapriamo la discussione sulle linee generali! Insisto sull'emendamento per le ragioni già espresse. Si tratta di una norma che abbiamo discusso e concordato infinite volte.

LUCIANO GUERZONI. In questo modo, si nega agli studenti quello che viene concesso a tutti i lavoratori del nostro paese.

NICOLA SAVINO, *Relatore*. Siamo al solito demagogismo della gratuità delle mense.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Il Governo ritiene che a questo punto, essendosi ormai chiariti i termini della questione, si debba procedere, stante l'esigenza di approvare il provvedimento per non perdere le risorse disponibili; pertanto il Governo, pur apprez-

zando l'intendimento e le finalità del relatore, si rimette alla Commissione.

SERGIO SOAVE. Noi accettiamo la *ratio* del provvedimento, che è stato approvato all'unanimità dal Senato. Naturalmente apprezziamo lo sforzo del relatore teso a far sì che questa legge, diventando operativa, sposti gradualmente sui servizi individuali i costi collettivi. Nella discussione su questo emendamento svoltasi in altra sede lo stesso relatore, formulando un'ipotesi del genere, aveva chiarito che per « graduale copertura » si intende la graduale copertura dei costi vivi, con un linguaggio non giuridicamente recepitabile ma politicamente e praticamente comprensibile. Su questo punto siamo d'accordo.

L'emendamento del relatore, per qualche ragione ignota (non so se politica, giuridica o di altra natura) non tiene conto del fatto che la copertura graduale fino alla totalità, sulla quale eravamo d'accordo, era da noi intesa, per unanime consenso, come una copertura dei costi vivi. La formulazione proposta dal relatore non rispecchia questo intendimento. Da ciò deriva la nostra posizione di contrarietà all'emendamento 7.9, sul quale preannunciamo quindi il voto contrario. Restiamo tuttavia sempre disponibili ad accogliere qualsiasi emendamento che esprima esattamente il concetto al quale ci eravamo uniformati.

PRESIDENTE. Vorrei richiamare l'attenzione dei commissari su una questione. Noi corriamo il rischio di fare una battaglia in un bicchier d'acqua. Se attribuiamo alle regioni la competenza in ordine alle mense, non è possibile che l'università metta del personale a disposizione di un servizio che ad essa non compete. Esiste quindi indubbiamente un costo. Per « partecipazione al costo » si intende non una totale copertura, ma appunto una partecipazione.

NICOLA SAVINO, *Relatore*. Ma l'obiettivo della necessaria copertura dei costi è fondamentale.

PRESIDENTE. Se lei mi ascoltasse ci potremmo intendere. Vi è una differenza di fondo: i colleghi del gruppo comunista-PDS sostengono che per costo si intende il costo vivo; io ribadisco che le regioni stabiliscono diversamente il costo, che è formato da spese generali e da costi fissi. La copertura graduale di cui si parla nell'emendamento può essere pari ad una certa percentuale: se manteniamo la norma inalterata, le regioni possono stabilire in modo autonomo l'ammontare di tale percentuale. Cambiando l'ordine dei fattori il prodotto in questo caso cambia, perché mutano i concetti.

Invito pertanto il relatore a ritirare l'emendamento 7.9.

NICOLA SAVINO, Relatore. Insisto sull'emendamento, in quanto si rifiuta il concetto cardine della mia proposta, che è quello di arrivare al pareggio dei costi.

PRESIDENTE. Di quali costi?

NICOLA SAVINO, Relatore. Lo stabilisce la regione.

PRESIDENTE. Allora lasciamo alla regione la possibilità di stabilire il costo!

Pongo in votazione l'emendamento 7.9 del relatore, sul quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Guerzoni 7.3.

LUCIANO GUERZONI. Sono disposto a ritirare l'emendamento. Desidero tuttavia porre al relatore ed al Governo una questione molto rilevante. Ci è stato segnalato che vi sono regioni che hanno gestito gli interventi attraverso aziende comunali. Nell'articolo 7, così come in un articolo successivo, si parla di enti regionali; questo costringerebbe le regioni a creare un organismo *ad hoc* che finirebbe per assorbire tutti i fondi attraverso i costi di mantenimento del personale, privando le regioni (che hanno già trasferito le competenze ai comuni costituendo aziende comunali) della competenza.

Posso citare i casi di Bologna, Modena, Parma, Torino, dove esistono aziende comunali per il diritto allo studio. Volevo solo precisare che nel frattempo è stata approvata la legge n. 142 del 1990 che prevede, appunto, che i comuni gestiscono i servizi attraverso aziende o istituzioni; pertanto se irrigidiamo la norma prevedendo un ente regionale, creiamo un carrozzone dal quale deriverà un onere più per le spese relative al personale che per i servizi che dovrà erogare. Da questo punto di vista, essendo stato segnalato un problema di carattere generale, accolgo l'invito del Governo a ritirare l'emendamento 7.3.

NICOLA SAVINO, Relatore. In merito a tale questione, preannuncio la presentazione di un emendamento all'articolo 25 che dovrebbe risolvere le perplessità espresse dall'onorevole Guerzoni, prevedendo che le regioni possano anche affidare in convenzione la gestione degli interventi in materia di diritto allo studio.

LUCIANO GUERZONI. In virtù della legislazione regionale si tratta di una materia che molte regioni — sicuramente l'Emilia Romagna ed il Piemonte — hanno trasferito ai comuni.

ANTONIO RUBERTI, Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Nell'invitare l'onorevole Guerzoni a ritirare l'emendamento 7.3, preannuncio la presentazione di un ulteriore emendamento all'articolo 7.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 7, comma 1, lettera b), sopprimere la parola regionali.

7. 20.

Il Governo.

LUCIANO GUERZONI. Accolgo l'invito del Governo a ritirare l'emendamento 7.3.

RODOLFO CARELLI. Signor presidente, a nome del gruppo democristiano esprimo parere favorevole sull'emendamento del Governo, perché riteniamo che sarebbe assolutamente grave contravvenire a quanto previsto dalla legge n. 142 del 1990 ed all'ipotesi di regionalismo.

NICOLA SAVINO, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 7.20 del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo 7.20, accettato dal relatore.

(È approvato).

PRESIDENTE. Poiché il successivo emendamento 7.10 del relatore fa espresso riferimento all'articolo 4, accantonato nella seduta del 17 ottobre scorso, di cui è già stata data lettura, si pone la necessità di riprendere l'esame di quell'articolo. Ricordo, peraltro, che sempre nella seduta del 17 ottobre erano stati approvati gli emendamenti 4.7 e 4.8 riferiti all'articolo 4 e si era sviluppato un ampio dibattito in relazione all'emendamento 4.9 del relatore di cui, per maggiore chiarezza do nuovamente lettura:

All'articolo 4, comma 1, aggiungere le seguenti lettere:

c) le fasce di reddito, da individuare secondo quanto prescritto dalla lettera a) e le relative misure minime e massime delle tasse universitarie di cui alla tabella E), lettera A allegata alla legge 28 febbraio 1986, n. 41, nonché i criteri per la dispensa totale o parziale;

d) gli indirizzi per la graduale riqualificazione della spesa a favore degli interventi riservati ai capaci e meritevoli privi di mezzi.

4. 9.

Il Relatore.

Al fine di evitare un allungamento dell'iter del provvedimento, invito il re-

latore ad una riformulazione dell'emendamento 4.9, sopprimendo la lettera c). Peraltro la materia affrontata dall'emendamento 4.9 è oggetto anche di un ordine del giorno presentato da diversi gruppi.

NICOLA SAVINO, *Relatore*. Accolgo l'invito del presidente a riformulare il mio emendamento 4.9. Tuttavia esprimo una forte perplessità poiché l'emendamento in questione, che stabiliva una corrispondenza tra fasce di reddito e tassazione attraverso il metodo della programmazione, era volto a recuperare un principio di equità. In tal modo il Governo avrebbe avuto la possibilità di effettuare una manovra complessiva del diritto allo studio che ora viene fortemente limitata.

Inoltre vi era il riferimento al criterio, da tutti invocato, della delegificazione. Infatti, poiché le tariffe sono stabilite in base a norme di legge, per modificarle occorre approvare altre leggi, il che contrasta fortemente con ogni manovra che si intende programmare.

Questo emendamento era volto anche a rispondere all'esigenza di riconoscere una reale autonomia all'università, sebbene nell'ambito dei criteri stabiliti. Ad ogni modo, nel ribadire che l'emendamento 4.9 conteneva alcuni punti di riferimento positivi, costituiti dall'equità, dalla programmazione, dalla delegificazione e dall'autonomia universitaria, mi riservo di presentare un apposito emendamento al disegno di legge finanziaria per il 1992. Ovviamente respingo ogni tentativo di strumentalizzare l'emendamento 4.9 al fine di configurarlo come una proposta di aumento di tassazione, poiché si tratta in realtà di un aspetto procedurale.

PRESIDENTE. In merito a questo problema — ripeto — vi è già un orientamento della Commissione espresso in un ordine del giorno che esamineremo successivamente. Si pone, pertanto, l'esigenza di rivedere il problema delle tasse in un quadro di modifica della politica del diritto allo studio. In sostanza, mi

pare non vi siano obiezioni di merito bensì di opportunità nel senso che questo tema dovrebbe collocarsi in una legge *ad hoc* oppure nello stesso disegno di legge finanziaria.

Il relatore modifica quindi il proprio emendamento 4.9 nel senso di sopprimere la lettera c).

FRANCESCO CASATI. I colleghi sanno che noi abbiamo insistito molto sulla questione, perché ci sembrava e ci sembra che l'emendamento rappresenti una soluzione molto efficace, razionale ed equa per quanto riguarda il sistema delle contribuzioni degli studenti al funzionamento dell'università. Mi meraviglio che i colleghi del gruppo comunista-PDS non abbiano colto questa esigenza di fondo; sarebbe stato infatti molto importante fin da questo momento approvare una norma del genere, che per altro — intendo sottolinearlo — non aumentava le tasse universitarie, ma si limitava a delegificare la materia, dando la possibilità al ministro di fissare un limite minimo ed uno massimo e alle singole università, nella loro autonomia, di stabilire il *quantum* che gli studenti dovrebbero pagare. Ci sembrava una decisione ragionevole e positiva.

Comunque, di fronte alle difficoltà che avrebbe potuto incontrare l'iter del provvedimento, il ministro ci ha chiesto di rinunciare a questa posizione; noi l'abbiamo fatto solo di fronte a tale richiesta, ma con l'impegno, indicato nell'ordine del giorno che abbiamo sottoscritto, che il problema sia esaminato subito dopo l'approvazione del provvedimento, quando la Commissione si impegnerà a definire norme che possano consentire il raggiungimento di questo obiettivo.

SERGIO SOAVE. Riteniamo equa e saggia la proposta del presidente, alla cui maturazione abbiamo contribuito sottoscrivendo un ordine del giorno che credo possa porre fine alle polemiche (in parte sincere e quindi apprezzabili comunque, anche se contrastate, ed in parte strumentali) sulla nostra posizione. Il nostro

gruppo ha seguito fin dall'inizio una linea chiara: occorre pervenire alla riforma sul diritto allo studio e dimostrare che da parte del Parlamento e del Governo esiste la volontà di attuare la riforma stessa.

Purtroppo, non per volontà diretta del ministro ma per un insieme di procedure, abbiamo già avuto segnali che non sono positivi; le cose hanno una logica in sé ed una logica politica. Quello che noi sosteniamo è che il Parlamento debba approvare una legge sul diritto allo studio e successivamente affrontare il delicato tema delle tasse studentesche, cioè della contribuzione da parte degli studenti ai costi universitari.

Naturalmente il nostro intendimento di intervenire in materia con un provvedimento successivo indica la nostra consapevolezza dell'estrema complessità della materia, sulla quale una delega in bianco al Governo ci sembra inopportuna. Ciò è dimostrato, tra l'altro, dalle variegatissime soluzioni messe in opera nei vari ordinamenti delle università europee, dal dibattito che su questo tema è nuovamente esploso recentemente in tutti i paesi sviluppati, nonché dalla enorme disparità esistente in Italia, tra le varie università, in ordine a questo problema.

Ribadisco quindi che su una materia come questa deve essere attribuita non una delega in bianco, ma solo una delega al Governo meditata e discussa da parte del Parlamento, come ci apprestiamo a fare con un ordine del giorno.

GIOVANNI BRUNI. Concordo sull'opportunità, testé evidenziata, che in materia di tasse universitarie si intervenga successivamente; intendo solo aggiungere che il relativo provvedimento dovrà essere varato immediatamente dopo l'approvazione della normativa sul diritto allo studio, per evitare che coloro i quali non pagano finiscano con il « parcheggiare » all'università senza studiare.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Sul merito della questione, già nel corso della discussione sulle linee generali

il Governo ha espresso la propria disponibilità ad affrontare il problema, nel senso che effettivamente si rende necessaria una regolamentazione del contributo al costo del servizio univirsitario con il principio dell'articolazione per fasce, essendo invece inopportuno trattare tale questione nel contesto del provvedimento sul diritto allo studio.

Ringrazio quindi i gruppi per aver accolto l'invito a favorire il cammino della legge e ad evitare interpretazioni che certamente sono al di fuori dell'impostazione del relatore e di chiunque abbia posto il problema. Confermo l'impegno ad operare con la Commissione e con il Parlamento in maniera seria e determinata per mettere a punto un dispositivo anche tecnico di articolazione di notizie e dati e per completare il quadro della riforma universitaria che stiamo portando avanti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 4.9 del relatore, accettato dal Governo, così come riformulato.

(È approvato).

NICOLA SAVINO, *Relatore*. Ritiro il mio emendamento 4.10.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Riprendiamo l'esame dell'articolo 7 e dei relativi emendamenti, precedentemente accantonati.

Passiamo all'emendamento 7.10 del relatore.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 7.10 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento 7.11 del relatore.

BIANCA GELLI. Con la formulazione proposta si crea un doppio binario e si rischia di provocare equivoci. Mi chiedo se gli studenti in possesso di diploma di primo livello possano accedere o meno alle provvidenze.

NICOLA SAVINO, *Relatore*. Ne usufruiscono, perché potrebbero continuare gli studi per conseguire il diploma di laurea.

PRESIDENTE. Ciò significa che chi frequenta le scuole di specializzazione *post lauream* non può godere del diritto allo studio.

NICOLA SAVINO, *Relatore*. Potremmo allora aggiungere le parole « di cui alla presente legge ». Tuttavia io ho raccolto una legittima esigenza presente negli emendamenti dell'onorevole Guerzoni, il quale mi pare abbia frequenti ripensamenti.

LUCIANO GUERZONI. Il mio emendamento era riferito solo ai corsi di diploma e di laurea, mentre il relatore ha rovesciato il problema. Chi frequenta i corsi per dottorato di ricerca può accedere alle provvidenze?

NICOLA SAVINO, *Relatore*. È naturale perché esse non attengono a questo provvedimento.

SERGIO SOAVE. Ritengo che l'emendamento 7.11 del relatore debba essere comunque precisato

LUCIANO GUERZONI. Si potrebbe aggiungere l'espressione « per le frequenze dei corsi di diploma e di laurea ».

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Il relatore ha espresso perplessità in ordine all'ipotesi di studenti già laureati che desiderano conseguire un'altra laurea; non è detto che tale eventualità debba gravare sulle risorse esistenti. Quindi, pur ritenendo nella sostanza cor-

retto l'emendamento 7.11, invito il relatore a modificarlo aggiungendo, in fine, le parole « ulteriore corso di laurea ».

NICOLA SAVINO, *Relatore*. Accolgo l'invito del ministro a riformulare il mio emendamento 7.1 nel senso da lui indicato.

PRESIDENTE. Poiché ritengo che l'emendamento 7.11 del relatore, così riformulato, non necessiti l'acquisizione di previ pareri, lo pongo in votazione.
(È approvato).

LUCIANO GUERZONI. Anche a nome della collega Balbo, ritiro gli emendamenti 7.4 e 7.5.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 7.12. Invito il relatore a ritirarlo in quanto la sua approvazione potrebbe avvenire solo in linea di principio, comportando un ritardo nell'approvazione della legge.

NICOLA SAVINO, *Relatore*. Aderisco all'invito del presidente, tuttavia avverto gli onorevoli colleghi che, a questo punto, le regioni ed anche il Governo potrebbero, dato che questo provvedimento elimina gli assegni di studio, destinare i fondi già assegnati a questo scopo per altre finalità, sottraendo cioè risorse per il diritto allo studio. È bene precisare questo aspetto perché l'emendamento 7.12 era volto proprio ad eliminare tale eventualità. Ritiro comunque l'emendamento per non ritardare l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7 con le modifiche testé apportate.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

(Borse di studio).

1. Le regioni determinano la quota dei fondi destinati agli interventi per il di-

ritto agli studi universitari, da devolvere annualmente all'erogazione di borse di studio per gli studenti iscritti ai corsi di diploma e di laurea nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti ai sensi dell'articolo 4 e secondo le procedure selettive di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c). Le regioni possono anche trasferire i predetti fondi alle università, affinché queste provvedano ad erogare le borse.

L'onorevole Guerzoni ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 8, comma 1, sostituire le parole corsi di diploma e di laurea con le seguenti corsi di diploma, di laurea e di specializzazione.

8. 1.

Guerzoni.

NICOLA SAVINO, *Relatore*. Invito l'onorevole Guerzoni a ritirare l'emendamento 8.1.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Il Governo si associa al relatore.

LUCIANO GUERZONI. Ho presentato questo emendamento perché mi è stato segnalato da un giurista un problema particolare. In base alle direttive CEE esistono corsi di specializzazione in medicina; ma vi è il rischio che per le altre facoltà tale possibilità sia esclusa.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Non mi risulta si ponga questo problema.

PRESIDENTE. Poiché le risorse a disposizione sono già scarse, ritengo non sia opportuno aggiungere anche i corsi di specializzazione, che peraltro implicano il conseguimento della laurea, quindi una situazione vantaggiosa rispetto a quella

dei giovani, bisognosi e meritevoli, che cercano di conseguire il diploma e la laurea.

LUCIANO GUERZONI. Ritiro l'emendamento 8.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8.
(È approvato).

Poiché ai successivi articoli 9, 10 e 11 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 9.

(Coordinamento interregionale).

1. Le regioni promuovono incontri periodici per uniformare gli interventi.

2. Agli incontri partecipa un rappresentante designato da ciascun comitato regionale di cui all'articolo 3 della legge 14 agosto 1982, n. 590, e, per le regioni in cui sia presente una sola università, il rettore o un suo delegato.

(È approvato).

ART. 10.

(Coordinamento nell'ambito regionale tra gli interventi di competenza della regione e quelli di competenza dell'università).

1. Il coordinamento tra gli interventi della regione e gli interventi dell'università è attuato mediante apposita conferenza alla quale partecipano i rappresentanti della regione e del comitato regionale di cui all'articolo 3 della legge 14 agosto 1982, n. 590, garantendo in ogni caso la partecipazione di tutte le università aventi sede nella regione. Nelle regioni in cui sia presente una sola università, questa è rappresentata dal rettore o da un suo delegato.

2. I risultati della conferenza di cui al comma 1 sono comunicati periodicamente alla Consulta nazionale di cui all'articolo 6.

(È approvato).

ART. 11.

(Regioni a statuto speciale).

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano nelle materie di cui alla presente legge le competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

CAPO IV

INTERVENTI DELLE UNIVERSITÀ

ART. 12.

(Attribuzioni).

1. Le università:

a) concedono l'esonero totale o parziale dal pagamento dei contributi, previsti dai rispettivi ordinamenti, sulla base dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a);

b) agevolano la frequenza ai corsi, nonché lo studio individuale, anche mediante l'apertura in ore serali di biblioteche e laboratori;

c) promuovono corsi per studenti lavoratori e corsi di insegnamento a distanza, disciplinandone la durata e le particolari modalità di svolgimento ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;

d) promuovono attività culturali, sportive e ricreative, mediante l'istituzione di servizi e strutture collettive, anche in collaborazione con le regioni e

avvalendosi altresì delle associazioni e cooperative studentesche;

e) curano l'informazione circa le possibilità offerte per lo studio e la formazione presso altre università o enti, con particolare attenzione ai programmi comunitari;

f) promuovono interscambi di studenti, che possono avere validità ai fini dei corsi di studio, con università e con altre istituzioni assimilate italiane ed estere, salvo le vigenti disposizioni in materia di riconoscimento di corsi e titoli.

2. Restano salve le attività disciplinate dalle leggi 28 giugno 1977, n. 394, e 3 agosto 1985, n. 429, e dal regolamento di esecuzione approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 15 ottobre 1986, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 6 aprile 1987.

3. Le università provvedono alle attività di cui al presente articolo senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 12, comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:

1. Le università esercitano le funzioni già assegnate dalla legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di diritto allo studio. Inoltre:

12. 1.

Guerzoni.

All'articolo 12, comma 1, dopo le parole Le Università: inserire le seguenti d'intesa con il servizio di tutorato degli studenti, conformemente alle finalità previste all'articolo 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e della presente legge.

112. 3.

Mattioli, Scalia, Tamino.

All'articolo 12, comma 1, lettera e) aggiungere, in fine, le parole e pubblicizzano gli interventi di loro competenza in materia di diritto agli studi.

12. 6.

Il Relatore.

All'articolo 12, comma 1, aggiungere le seguenti lettere:

g) determinano, previa delibera del consiglio di amministrazione, sentiti il Senato accademico e il Senato degli studenti, l'entità delle tasse universitarie e concedono l'esonero totale o parziale nel rispetto dei limiti e dei criteri definiti ai sensi dell'articolo 4;

h) sostengono le attività autogestite dagli studenti di cui all'articolo 6, lettera c) della citata legge n. 341.

12. 7.

Il Relatore.

All'articolo 12, sopprimere il comma 2.

12. 2.

Guerzoni.

All'articolo 12, sostituire il comma 2 con le seguente:

2. Restano salve le attività disciplinate dalle leggi 28 giugno 1977, n. 394, e 3 agosto 1985, n. 429, e successive modifiche ed integrazioni.

12. 8.

Il Relatore.

All'articolo 12, comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole e dall'articolo 13 della legge 15 novembre 1990, n. 341, relative al tutorato degli studenti.

12. 4.

Mattioli, Scalia, Tamino.

NICOLA SAVINO, *Relatore*. Raccomando l'approvazione dei miei emenda-

menti 12.6 12.7 e 12.8. Mi rimetto al Governo per quanto riguarda gli emendamenti Guerzoni 12.1 e 12.2 ed invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 12.3 e 12.4.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 12.1 e parere favorevole sull'emendamento 12.2. Per il resto concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Guerzoni 12.1.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. L'emendamento è teso semplicemente a precisare che le università esercitano le funzioni già assegnate dalla legge n. 341 del 1990; si tratta di una modifica assolutamente ridondante.

LUCIANO GUERZONI. Non si tratta di una questione decisiva. Voglio però ricordare che esiste un principio interpretativo della successione delle leggi nel tempo, per cui se ridefiniamo in una legge-quadro (perché tale è sostanzialmente quella al nostro esame) le attribuzioni dell'università, dal momento della sua entrata in vigore le attribuzioni sono quelle in essa elencate, trattandosi di una legge generale successiva rispetto alla n. 341. Ritengo pertanto che ove non fosse richiamata la legge n. 341 si aprirebbe un problema interpretativo.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Alla luce di tali considerazioni, esprimo parere favorevole sull'emendamento 12.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Guerzoni 12.1, accettato dal relatore e dal Governo.
(È approvato).

FRANCO RUSSO. Ritiro l'emendamento 12.3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 12.6 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento 12.7 del relatore.

NICOLA SAVINO, *Relatore*. Riformulo l'emendamento, nel senso di sopprimere la lettera g).

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 12.7 del relatore così riformulato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 12.7 del relatore, nella nuova formulazione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Guerzoni 12.2.

LUCIANO GUERZONI. Un articolo del provvedimento sull'autonomia prevede la soppressione delle attività di cui al comma 2 dell'articolo 12 al nostro esame. Se lasciassimo inalterato il comma 2 dell'articolo 12, che fa salve tali attività, saremmo in contraddizione con noi stessi, con il voto che abbiamo espresso un mese fa; tra l'altro, qualora il provvedimento sull'autonomia venisse licenziato entro la metà di novembre e successivamente il Senato approvasse il testo ora al nostro esame, si creerebbe un « andare e venire » di norme prima approvate e poi soppresse. Il mio emendamento non pregiudica nulla, limitandosi semplicemente a non richiamare quelle leggi.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Poiché obiettivamente, anche in assenza di una specifica disposizione scritta, rimangono in vigore le leggi esistenti, di fronte all'appuntamento che abbiamo dal 5 novembre in Assembla

per esaminare la legge sull'autonomia, forse la norma di cui al comma 2 è ridondante.

PRESIDENTE Pongo in votazione l'emendamento Guerzoni 12.2, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

NICOLA SAVINO, *Relatore*. Ritiro il mio emendamento 12.8.

FRANCO RUSSO. Ritiro l'emendamento 12.4.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 12, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 13.

(Attività a tempo parziale).

1. Le università, sentito il senato degli studenti, possono disciplinare con propri regolamenti forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi resi, con esclusione di quelli inerenti alle attività di docenza di cui all'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, allo svolgimento degli esami, nonché all'assunzione di responsabilità amministrative. L'assegnazione delle predette collaborazioni avviene nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio delle università, con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato, e sulla base di graduatorie annuali formulate secondo i criteri di merito e reddito di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a).

2. La prestazione richiesta allo studente per le collaborazioni di cui al comma 1 comporta un corrispettivo, esente dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai

fini dei pubblici concorsi. Le università provvedono alla copertura assicurativa contro gli infortuni.

3. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati nel rispetto dei seguenti principi:

a) i compensi possono essere assegnati a studenti che abbiano superato almeno i due quinti degli esami previsti dal piano di studio prescelto con riferimento all'anno di iscrizione;

b) le prestazioni dello studente non possono superare un numero massimo di 150 ore per ciascun anno accademico;

c) a parità di condizioni del curriculum formativo, prevalgono le condizioni di reddito più disagiate;

d) al termine di ciascun anno viene fatta una valutazione sull'attività svolta da ciascun percettore dei compensi e sull'efficacia dei servizi attivati.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 13, comma 1, dopo le parole sentito il senato degli studenti aggiungere le seguenti e il tutorato previsti dall'articolo 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

13.1.

Mattioli, Scalia, Tamino.

FRANCO RUSSO. Ritiro l'emendamento 13. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 13.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 14.

(Corsi intensivi).

1. I consigli delle strutture didattiche possono prevedere l'attivazione di corsi

intensivi, il totale carico dei bilanci universitari, al fine di consentire, anche agli studenti che si trovino in situazioni di svantaggio, una più efficace fruizione dell'offerta formativa.

2. I corsi di cui al comma 1 sono disciplinati dai regolamenti previsti all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

3. L'insegnamento nei corsi intensivi è svolto da professori e ricercatori confermati in ruolo in aggiunta alle attività di docenza previste dall'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e con le modalità di cui al comma 3 dello stesso articolo. L'ammontare della relativa retribuzione è stabilito con i regolamenti di cui al comma 2 del presente articolo.

4. Corsi intensivi speciali possono essere attivati, secondo le modalità di cui al presente articolo:

a) per il perseguimento di finalità formative analoghe a quelle previste per le scuole di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, nelle more dell'emanazione dei relativi decreti di attuazione di cui all'articolo 9, comma 1, della stessa legge. Gli studi compiuti nell'ambito di tali corsi possono altresì essere riconosciuti totalmente o parzialmente, successivamente all'attivazione delle predette scuole di specializzazione, ai fini della prosecuzione degli studi nelle stesse;

b) per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nell'ambito dei corsi intensivi di cui al comma 1, i consigli delle strutture didattiche prevedono l'attivazione di corsi di lingua italiana per stranieri, preordi-

nati al conseguimento del possesso della conoscenza linguistica necessaria a frequentare con profilo i corsi di studio.

14. 1.

Balbo, Guerzoni.

All'articolo 14, comma 4, dopo le parole Corsi intensivi speciali possono essere attivati, inserire le seguenti d'intesa con il servizio del tutorato degli studenti.

14. 2.

Mattioli, Scalia, Tamino.

All'articolo 14, comma 4, aggiungere la seguente lettera:

c) per il recupero linguistico degli studenti stranieri.

14. 3.

Il Relatore.

NICOLA SAVINO, *Relatore*. L'emendamento Balbo e Guerzoni 14.1 dovrebbe essere considerato assorbito dal mio emendamento 14.3, di cui raccomando l'approvazione; invito inoltre i presentatori a ritirare l'emendamento 14.2, stante la logica che abbiamo già adottato.

LUCIANO GUERZONI. Ritiro il mio emendamento 14.1.

FRANCO RUSSO. Ritiro l'emendamento 14.2.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 14.3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 14.3 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 14, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 15.

(Concorso delle università agli altri interventi).

1. Le università possono concorrere agli interventi previsti dai capi II e III della presente legge con oneri esclusivamente a carico del proprio bilancio.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

CAPO V

NORME PARTICOLARI

ART. 16.

(Prestiti d'onore).

1. Agli studenti in possesso dei requisiti di merito e di reddito individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), possono essere concessi dalle aziende ed istituti di credito, anche in deroga a disposizioni di legge e di statuto, prestiti d'onore destinati a sopperire alle esigenze di ordine economico connesse alla frequenza degli studi.

2. Il prestito d'onore è rimborsato ratealmente, senza interessi, dopo il completamento o la definitiva interruzione degli studi e non prima dell'inizio di un'attività di lavoro dipendente o autonomo. La rata di rimborso del prestito non può superare il 20 per cento del reddito del beneficiario. Decorsi comunque cinque anni dal completamento o dalla interruzione degli studi, il beneficiario che non abbia iniziato alcuna attività lavorativa è tenuto al rimborso del prestito e, limitatamente al periodo successivo al completamento o alla definitiva interruzione degli studi alla corresponsione degli interessi al tasso legale.

3. Le regioni a statuto ordinario disciplinano le modalità per la concessione

dei prestiti d'onore e, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, provvedono alla concessione di garanzie sussidiarie sugli stessi e alla corresponsione degli interessi, sulla base di criteri definiti con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

4. Ad integrazione delle disponibilità finanziarie destinate dalle regioni agli interventi di cui al presente articolo, è istituito, presso il Ministero, un « Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore ». Il Fondo è ripartito annualmente fra le regioni che abbiano attivato le procedure per la concessione dei prestiti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. L'importo assegnato a ciascuna regione non può essere superiore allo stanziamento destinato dalla stessa per le finalità di cui al presente articolo.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 16, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Le convenzioni tra regioni ed istituti di credito devono disciplinare:

1) i termini di erogazione rateale del prestito in relazione all'inizio dei corsi e ai livelli di profitto;

2) le penali a carico dell'istituto di credito per il ritardo nell'erogazione delle rate del prestito.

16. 2.

Il Relatore.

NICOLA SAVINO, *Relatore*. L'emendamento 16.2 è teso a rendere più puntuali gli adempimenti e quindi più probabile l'erogazione dei mutui da parte delle banche.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Ritengo che tale emendamento non necessiti l'acquisizione di previ pareri. Pongo pertanto in votazione l'emendamento 16.2 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

NICOLA SAVINO, *Relatore*. Preannuncio la presentazione di un emendamento volto ad ottemperare alla seconda condizione espressa nel parere della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 16, comma 4, dopo le parole è istituito aggiungere le seguenti per gli anni 1991 e 1992.

16. 3.

Il Relatore.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Esprimo parere favorevole.

SERGIO SOAVE. Preannuncio l'astensione del gruppo comunista-PDS sull'emendamento 16.3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 16.3 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

SERGIO SOAVE. Preannuncio l'astensione del gruppo comunista-PDS sull'articolo 16.

FRANCO RUSSO. Preannuncio l'astensione del gruppo verde sull'articolo 16.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 16, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 17.

(Fondo di incentivazione).

1. Il piano triennale di sviluppo dell'università di cui alla legge 7 agosto

1990, n. 245, al fine di assicurare anche il riequilibrio dell'offerta formativa ed una più proficua utilizzazione dei servizi di insegnamento, formula le indicazioni:

a) per l'incentivazione delle iscrizioni ai corsi di studio presso le sedi ove esistano capacità ricettive non pienamente utilizzate e per la razionale distribuzione degli studenti tra le sedi presenti nello stesso ambito territoriale;

b) per la promozione delle iscrizioni a corsi di studio inerenti ad aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario.

2. Ai fini di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero è istituito un apposito capitolo di bilancio, denominato « Fondo per l'erogazione di borse di studio finalizzate all'incentivazione ed alla razionalizzazione della frequenza universitaria ».

3. Il fondo di cui al comma 2 è ripartito entro il 31 marzo di ogni anno tra le università e per i singoli corsi di studio, tenuto conto delle indicazioni di cui al comma 1, con decreto del Ministro, sentiti il CUN e la Conferenza permanente dei rettori. Il decreto indica altresì il numero e l'importo delle borse, nonché le modalità per il conferimento, che deve comunque avvenire per concorso.

4. Le università provvedono ad emanare i bandi di concorso che devono essere pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* almeno due mesi prima dell'inizio di ciascun anno accademico e comunque in data non anteriore al 1° agosto.

5. Gli studenti che abbiano presentato domanda di ammissione al concorso ed abbiano sostenuto le eventuali prove con esito negativo, possono presentare domanda di iscrizione presso la stessa o altra università anche oltre i termini previsti dalla normativa vigente, in ogni caso non oltre il 31 dicembre. Le università sono tenute ad espletare le procedure di concorso in tempo utile a consentire l'iscrizione ai corsi di studio prescelti entro il predetto termine.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti ed il seguente articolo aggiuntivo:

All'articolo 17, comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il periodo nonché per lo sviluppo delle università istituite successivamente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

17. 2.

Il Relatore.

All'articolo 17, aggiungere il seguente comma:

6. In prima applicazione della presente legge, il ministro con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della medesima, integra il piano triennale in vigore con le indicazioni di cui al comma 1.

17. 1.

Guerzoni.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

(Fondi di solidarietà per gli studenti stranieri).

1. Le università possono istituire fondi di solidarietà per consentire il proseguimento degli studi agli studenti stranieri i quali, per sopraggiunte difficoltà dovute a situazioni determinatesi nei Paesi d'origine, non dispongano più di mezzi finanziari sufficienti per il proseguimento degli studi.

2. I regolamenti delle università disciplinano le modalità di finanziamento dei fondi di solidarietà, entro i limiti delle risorse disponibili nei rispettivi bilanci e con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico dello Stato, nonché l'accesso ai benefici, in conformità a criteri di

merito e di valutazione delle effettive condizioni economiche.

17. 01.

Balbo, Guerzoni.

NICOLA SAVINO, *Relatore*. Raccomando l'approvazione dell'emendamento 17.2. Mi rimetto al Governo sull'emendamento 17.1 e sull'articolo aggiuntivo 17.01.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Il Governo è favorevole all'emendamento 17.2. Per quanto riguarda l'emendamento Guerzoni 17.1, l'integrazione del piano triennale richiede una disponibilità di risorse; pertanto, se oggi variamo un piano in cui utilizziamo tutte le risorse disponibili, questo tipo di intervento può essere attuato solo con i piani successivi, a meno che non integriamo le risorse. Invito pertanto il presentatore a trasformare l'emendamento in un ordine del giorno; in questo caso sarei pronto ad esercitare il massimo impegno. Tra l'altro, l'emendamento dovrebbe essere trasmesso alla Commissione bilancio.

LUCIANO GUERZONI. Se ho ben compreso (di ciò chiedo conferma al ministro) l'articolo 17 rimane inattuato per quanto riguarda il piano triennale 1991-1993 e si rimanda al successivo piano triennale.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Si rinvia al primo piano triennale che verrà definito, a meno che non si riesca ad ottenere ulteriori risorse da destinare a tali iniziative durante questo triennio. Non si può assumere un impegno senza la relativa copertura.

LUCIANO GUERZONI. Poiché la nostra Commissione tra breve esaminerà il parere sul piano triennale, sarebbe sufficiente inserire una riserva nel piano stesso. Prendo comunque atto che, secondo la posizione assunta dal Governo, l'articolo 17 avrà attuazione con il piano triennale 1994-1996.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Ho affermato un'altra cosa: mi rendo conto dell'esigenza di dare rapidamente attuazione alla legge sul diritto allo studio; sono quindi disposto ad accogliere un ordine del giorno in cui si impegni il Governo a cercare di reperire risorse per poter attuare la norma in questione, per la quale attualmente manca la copertura finanziaria.

LUCIANO GUERZONI. Prendo atto della posizione del Governo, ritiro l'emendamento 17.1 e ne trasfondo il contenuto in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 17.2, accettato dal Governo.
(È approvato).

NICOLA SAVINO, *Relatore*. Preannuncio la presentazione di un emendamento, volto ad ottemperare alla terza condizione espressa nel parere della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 17, comma 2, dopo le parole è istituito aggiungere le seguenti limitatamente agli anni 1991 e 1992.

17. 3.

LUCIANO GUERZONI. Preannuncio, a nome del gruppo della sinistra indipendente, il voto contrario sull'emendamento del relatore 17.3. Sottolineo, in particolare, che ci accingiamo ad approvare una legge sul diritto allo studio che è a termine. Ci rendiamo conto che tale emendamento si rende necessario in relazione al parere espresso dalla Commissione bilancio, tuttavia — ripeto — non possiamo non esprimere la nostra contrarietà.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 17.3 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 17.3, accettato dal Governo.
(È approvato).

COSTANTE PORTATADINO. Signor presidente, vorrei avere un chiarimento in ordine al comma 4 dell'articolo 17, laddove si prevede che la pubblicazione dei bandi di concorso deve avvenire almeno due mesi prima dell'inizio di ciascun anno accademico, comunque in data non anteriore al 1° agosto. Probabilmente tale termine è stato fissato per una precisa ragione, ma se così non fosse riterrei alquanto anomala tale previsione.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Tale termine è stato fissato in relazione alla previsione della sessione di esami di luglio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 17 con le modifiche testé apportate.
(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo 17.01.

LUCIANO GUERZONI. Chi vive nelle università sa che gli studenti stranieri possono trovarsi improvvisamente privi di mezzi, magari perché nel paese africano da cui provengono vi è stato un colpo di stato. L'articolo aggiuntivo che abbiamo presentato è volto ad istituire un fondo di solidarietà per questi studenti che vengono a trovarsi in situazioni particolarmente difficili; peraltro esso non prevede un vincolo, bensì una facoltà, per cui non dovrebbero opporsi particolari obiezioni al suo recepimento. Si parla tanto di solidarietà, ma poi nel concreto non si creano le condizioni per manifestarla.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Entrando nel merito dell'articolo aggiuntivo 17.01 e tralasciando per il momento i problemi di ordine tecnico che pure vi sono, devo osservare che si rischia di affrontare la problematica su un terreno che prescinde dalla situazione di oggettiva difficoltà in cui si trovano gli studenti stranieri. A tale proposito ricordo che è stato presentato un apposito provvedimento nel quale sono previsti particolari meccanismi relativi agli studenti extracomunitari.

Vi è poi una motivazione di ordine tecnico che non va trascurata: il trasferimento di fondi alle università è finalizzato a determinati obiettivi; pertanto dovrebbero prevedersi ulteriori risorse per soddisfare le esigenze previste dall'articolo aggiuntivo presentato dagli onorevoli Balbo e Guerzoni. In sostanza, i fondi trasferiti dallo Stato, o derivanti dai contributi degli studenti, non possono essere utilizzati per altre destinazioni. Del resto per le azioni di solidarietà sono già previsti finanziamenti in apposite leggi; l'università ha comunque la facoltà di manifestare solidarietà agli studenti extracomunitari anche al di là delle previsioni normative.

FRANCO RUSSO. Preannuncio il voto favorevole del gruppo verde sull'articolo aggiuntivo 17.01. Allo scopo non di dare lezioni ma di sviluppare elementi di riflessione, rispondendo al ministro osservo quanto segue. Innanzitutto non ho seguito direttamente i lavori della Commissione, ma ritengo che disabbinare il provvedimento di legge sugli studenti extracomunitari da questo testo sia stato un errore compiuto dalla Commissione e da quanti hanno accettato il disabbinamento, anche se è stato lo stesso onorevole Mattioli ad accoglierlo.

In secondo luogo, ogni anno la legge finanziaria può destinare specifici finanziamenti al fondo di solidarietà, in riferimento ad un articolo di legge.

Per tutte queste motivazioni, il gruppo verde voterà a favore dell'articolo aggiuntivo.

GIOVANNI BRUNI. Desidero rivolgere una domanda al ministro: esiste la legge sulla solidarietà agli studenti stranieri?

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. In un disegno di legge del Governo che disciplina la questione degli extracomunitari esistono un apposito capitolo ed uno stanziamento concernente gli studenti extracomunitari. Invito pertanto l'onorevole Guerzoni a ritirare l'articolo aggiuntivo 17.01.

LUCIANO GUERZONI. Dichiaro di non ritirare l'articolo aggiuntivo, per le ragioni addotte dal collega Russo.

SILVIA COSTA. Non concordo sulla questione posta dall'onorevole Guerzoni, mentre condivido i rilievi del ministro. Ritengo tuttavia che dovrebbe essere prevista una norma di collegamento, di raccordo tra le due leggi; esiste, infatti, un problema di modalità con cui le università potranno accedere ai fondi.

COSTANTE PORTATADINO. Desidero effettuare una dichiarazione di voto a nome del gruppo democratico cristiano. Il tema è realmente importante ed è stato esaminato dal mio gruppo e da me nel corso di almeno tre legislature. Non possiamo limitarci a disciplinare, nell'ambito del provvedimento sul diritto allo studio, solo un aspetto del complessivo problema degli studenti stranieri, che può anche toccare umanamente, socialmente e politicamente per il riferimento — anche abbastanza pertinente — a situazioni assolutamente particolari. Credo che crederemo una situazione di reale difficoltà per l'università, prescindendo dai problemi di ordine tecnico evocati dal ministro, perché porremo l'università nella condizione di dover giudicare i buoni e i cattivi, di dover valutare le situazioni in cui possono versare non solo gli studenti

universitari, ma qualunque altra persona, rifugiata o non, che si trovi in uno stato assolutamente particolare. Mi sembra invece che si debba procedere con serietà e razionalità e che il provvedimento sugli extracomunitari rappresenti la cornice adatta, necessaria e sufficiente per affrontare il problema. Il resto è uno « sfondamento » del sentimento, ma non è razionale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Balbo e Guerzoni 17.01, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 18.

(Alloggi).

1. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457, le regioni predispongono interventi pluriennali per l'edilizia residenziale universitaria finalizzati alla costruzione, all'ampliamento, alla ristrutturazione, all'ammodernamento e alla manutenzione delle strutture destinate ad alloggi per studenti universitari e alla concessione di contributi alle province ed ai comuni ove esistano sedi universitarie, per la ristrutturazione di immobili di loro proprietà da adibire alla medesima destinazione.

2. Per i fini di cui al comma 1, le regioni possono utilizzare quote delle risorse disponibili per la realizzazione di programmi pluriennali per l'edilizia residenziale pubblica.

3. Le regioni disciplinano le modalità per l'utilizzazione di alloggi da parte degli studenti non residenti anche mediante l'erogazione dei contributi monetari di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), ovvero mediante la stipula di apposite convenzioni con cooperative, enti e soggetti individuali.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministro può assegnare alle università che intendano partecipare ai programmi di edilizia predisposti dalle regioni una quota dello stanziamento di bilancio destinato all'edilizia universitaria, per un importo non superiore complessivamente al 5 per cento dell'intero stanziamento. Gli oneri di manutenzione degli immobili sono a totale carico delle regioni.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 19.

(Assistenza sanitaria).

1. Gli studenti fruiscono delle prestazioni previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni e integrazioni, presso l'unità sanitaria locale nella cui circoscrizione è ubicata l'università, o l'eventuale sede decentrata della stessa, e sono iscritti, contestualmente con l'iscrizione all'università, su segnalazione della stessa, negli elenchi di cui al terzo comma dell'articolo 19 della citata legge n. 833 del 1978.

2. Le regioni possono organizzare i servizi di medicina preventiva e di igiene mentale per gli studenti, anche differenziandoli da quelli delle unità sanitarie locali. La loro gestione è attuata d'intesa con i soggetti di cui all'articolo 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni e integrazioni.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 19, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Gli studenti possono optare per la fruizione delle prestazioni previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni e integrazioni, presso l'unità sanitaria locale nella cui circoscrizione è ubicata l'università, o l'eventuale sede decentrata della stessa. La facoltà di cui al presente comma viene esercitata attraverso richiesta di iscri-

zione, da parte dell'interessato, negli elenchi di cui al terzo comma dell'articolo 19 della citata legge n. 833 del 1978, corredata della documentazione attestante l'avvenuta iscrizione al corso di studio.

19. 2.

Guerzoni, Balbo.

All'articolo 19, al comma 1, dopo le parole sede decentrata della stessa sostituire le parole , e con le seguenti . Coloro che intendano avvalersi del diritto.

19. 1.

Guerzoni, Balbo.

All'articolo 19, comma 1, dopo le parole presso l'unità sanitaria locale aggiungere le seguenti di appartenenza o dietro richiesta alla unità sanitaria locale.

19. 4.

Soave, Gelli, Benevelli.

All'articolo 19, sopprimere il comma 2 o sopprimere le parole e di igiene mentale; in subordine sostituire le parole di igiene mentale con le seguenti consultori familiari con fascia giovanile d'ascolto come da legge 405/75.

19. 3.

Soave, Gelli, Benevelli.

NICOLA SAVINO, *Relatore*. Preannuncio la presentazione di un emendamento volto ad ottemperare alla condizione posta dalla XII Commissione.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 19 con il seguente:

ART. 19.

(Assistenza sanitaria).

Le regioni, nell'ambito della programmazione regionale, possono stipulare con

venzioni con le università per assicurare prestazioni sanitarie alla popolazione universitaria all'interno delle sedi universitarie.

19. 20.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Esprimo parere favorevole all'emendamento 19.20 del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 19.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 19.20 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Risultano pertanto preclusi tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 19.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 20.

(Studenti stranieri).

1. Gli studenti di nazionalità straniera fruiscono dei servizi e delle provvidenze previste dalla presente legge e dalle leggi regionali nei modi e nelle forme stabilite per i cittadini italiani.

2. Gli studenti di cui al comma 1 fruiscono dei servizi e delle provvidenze per concorso, sempreché esistano trattati o accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità tra la Repubblica italiana e gli Stati di origine degli studenti, fatte salve le diverse disposizioni previste nell'ambito dei programmi in favore dei Paesi in via di sviluppo; essi fruiscono dell'assistenza sanitaria con le modalità di cui all'articolo 6, primo comma, lettera a), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni e integrazioni, ed all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

3. Gli studenti, cui le competenti autorità statali abbiano riconosciuto la

condizione di apolide o di rifugiato politico, sono equiparati, agli effetti della presente legge, ai cittadini italiani.

4. Ai fini di cui al comma 3, il Ministero degli affari esteri, entro il mese di settembre di ciascun anno ed in prima applicazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, comunica alle regioni quali studenti abbiano diritto alle prestazioni regionali ai sensi dei commi 2 e 3.

5. Il permesso di soggiorno per gli studenti stranieri, che non siano lavoratori, fatte salve le norme sull'ingresso ed il soggiorno degli stranieri, è concesso con riferimento all'anno accademico e può venire rinnovato solo ove lo studente possieda i requisiti di merito di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a).

6. Le regioni comunicano ogni tre mesi l'elenco degli studenti stranieri iscritti alle università e non rientranti nelle categorie di cui al comma 5 e prendono gli opportuni contatti con il Ministero dell'interno per la eventuale regolarizzazione delle loro posizioni.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 20, comma 2, sostituire le parole da sempreché fino a in via di sviluppo con le seguenti fatte salve, ove favorevoli, le diverse disposizioni previste in trattati o accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità tra la Repubblica italiana e gli Stati di origine degli studenti nonché in programmi di assistenza in favore di paesi specifici.

20. 2.

Balbo, Guerzoni.

All'articolo 20, comma 5, aggiungere, in fine, le parole o previsti da particolari disposizioni legislative. Sono fatte salve, comunque, le disposizioni comunitarie in materia.

20. 3.

Il Relatore.

All'articolo 20, comma 6, sostituire le parole da Le regioni a tre mesi con le seguenti 6. Le università comunicano ogni tre mesi alle questure territorialmente competenti.

20. 1.

Guerzoni.

NICOLA SAVINO, *Relatore*. Raccomando l'approvazione del mio emendamento 20.3; mi rimetto al Governo sull'emendamento Guerzoni 20.1 ed esprimo parere contrario sull'emendamento Balbo e Guerzoni 20.2.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento Guerzoni 20.1; per il resto concordo con il parere espresso dal relatore.

LUCIANO GUERZONI. In merito all'emendamento 20.1, sottolineo che le regioni non dispongono degli elenchi degli studenti iscritti.

Dichiaro, inoltre, anche a nome dell'onorevole Balbo, di ritirare l'emendamento 20.2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 20.3 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Guerzoni 20.1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 20, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 21.

(Beni immobili e mobili).

1. Alle regioni è concesso l'uso perpetuo e gratuito dei beni immobili dello Stato e del materiale mobile di qualsiasi natura in essi esistente, destinati esclusivamente a servizi per la realizzazione del diritto agli studi universitari.

2. Gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi ai beni di cui al comma 1, nonché ogni eventuale tributo, sono posti a carico delle regioni.

3. Alle regioni è concesso l'uso dei beni immobili delle università e del materiale mobile in essi esistente, destinati esclusivamente alla realizzazione dei fini istituzionali già propri delle opere universitarie.

4. Per i beni di cui al comma 3, le modalità dell'uso ed il relativo canone sono determinati, sulla base di una stima del valore dei beni effettuata dall'ufficio tecnico erariale, con apposita convenzione tra regione e università da stipularsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'uso può essere gratuito ove la regione si assuma tutti gli oneri derivanti dalla proprietà dei beni.

5. Qualora, per qualsiasi ragione, venga meno la destinazione di cui al presente articolo, i beni devono essere riconsegnati all'università o allo Stato.

6. Nel caso di beni immobili non destinati esclusivamente alle finalità di cui ai commi 1 e 3, l'uso di parte degli stessi connesso alla realizzazione del diritto agli studi universitari è disciplinato con apposita convenzione tra regione e Stato o tra regione ed università.

7. Le regioni subentrano alle università e alle opere universitarie, aventi sede nel loro territorio, nei rapporti contrattuali da esse conclusi con terzi, relativi all'uso dei beni immobili e mobili destinati alla realizzazione dei fini istituzionali già propri delle opere universitarie.

8. All'accertamento dei beni di cui ai commi 1, 3 e 6 provvede, per ciascuna regione sede di università, una commis-

sione nominata dal Ministro entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Le commissioni, composte da rappresentanze paritetiche della regione, del comune, dell'università, del Ministero e del Ministero delle finanze, accertano, nel termine di novanta giorni dalla costituzione, la condizione giuridica dei beni stessi.

10. Lo Stato e le università hanno facoltà di concedere in uso alle regioni, per i fini indicati nella presente legge, altri immobili mediante apposite convenzioni. L'uso può essere gratuito ove la regione si assuma tutti gli oneri derivanti allo Stato o all'università dalla proprietà dei beni.

(È approvato).

L'onorevole Portatadino ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

(...).

1. Le prestazioni fornite a studenti universitari, comprese le prestazioni relative all'alloggio ed al vitto, da parte di Enti o Aziende, a qualsiasi titolo istituiti, a seguito del trasferimento delle competenze delle Opere universitarie dallo Stato alle regioni ai sensi dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 416, nonché in seguito all'attuazione della presente legge, sono da ritenersi attività non commerciali a tutti gli effetti tributari.

21. 01.

Portatadino.

COSTANTE PORTATADINO. Raccomando l'approvazione del mio articolo aggiuntivo 21.01, volto a considerare attività non commerciali agli effetti tributari le prestazioni fornite agli studenti universitari.

PRESIDENTE. Poiché concerne una materia che rientra nell'ambito delle competenze della Commissione finanze, l'articolo aggiuntivo 21.01 dovrebbe es-

sere votato in linea di principio; pertanto, invito l'onorevole Portatadino a ritirarlo per non ritardare l'approvazione del provvedimento.

COSTANTE PORTATADINO. Accolgo l'invito del presidente, riservandomi tuttavia di presentare un apposito ordine del giorno.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo:

CAPO VI
NORME FINALI

ART. 22.
(Accertamenti).

1. Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti per l'attuazione del diritto agli studi universitari, gli studenti interessati, ove necessario, sono tenuti a produrre all'ente erogatore un'autocertificazione, ai sensi dell'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114, attestante le condizioni economiche proprie e dei componenti il nucleo familiare di appartenenza, sottoscritta anche dai titolari dei redditi in essa indicati. Per i relativi controlli fiscali si applicano le vigenti disposizioni statali.

2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, gli enti preposti al diritto agli studi universitari possono richiedere alle intendenze di finanza l'effettuazione di controlli e verifiche fiscali.

3. I titolari del nucleo familiare di appartenenza degli studenti che beneficino di interventi che richiedono un accertamento delle condizioni economiche sono inseriti nelle categorie che vengono assoggettate, ai sensi della vigente normativa, ai massimi controlli.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 22, comma 2, sostituire la parola enti con la seguente organismi.

22. 1.

Il Relatore.

All'articolo 22, comma 3, in fine, sostituire le parole da sono inseriti fino alla fine, con le seguenti sono assoggettati al controllo fiscale, anche successivo, relativamente agli anni di godimento degli interventi stessi.

22. 2.

Il Relatore.

All'articolo 22, aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Gli organismi che provvedono all'erogazione di provvidenze economiche inviano gli elenchi dei percipienti delle provvidenze all'amministrazione finanziaria perché sottoponga le famiglie di studenti titolari di redditi di cui agli articoli 49 e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ad accertamenti globali del reddito di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, convertito in legge 14 agosto 1974, n. 354.

22. 3.

Gelli, Soave, Auleta.

NICOLA SAVINO, Relatore. Ritiro il mio emendamento 22.1. Inoltre, poiché ritengo che il mio emendamento 22.2 soddisfa le esigenze dell'emendamento 22.3, invito l'onorevole Gelli a ritirare quest'ultimo.

BIANCA GELLI. A mio avviso l'emendamento del relatore 22.2 non soddisfa affatto le esigenze del nostro emendamento.

SERGIO SOAVE. In realtà tutti i cittadini sono assoggettati al controllo fiscale, ma il nostro emendamento introduce un meccanismo di accertamento più congruo.

NICOLA SAVINO, Relatore. L'emendamento 22.2 prevede la possibilità che i controlli possano essere effettuati anche

negli anni successivi, in modo da recuperare una funzione di deterrenza.

PRESIDENTE. Suggestisco l'opportunità di presentare un emendamento in cui sia contenuto il primo periodo dell'emendamento Gelli ed altri 22.3; la seconda parte di quest'ultimo potrebbe invece essere trasfusa in un apposito ordine del giorno. In questo modo, tra l'altro, si eviterebbe il rischio che insorgano conflitti di competenza con la Commissione finanze.

RODOLFO CARELLI. Ritengo che la norma proposta sia pleonastica, in quanto il controllo a quel livello è sempre successivo; la comunicazione consente proprio di effettuare il controllo successivo incrociato.

PRESIDENTE. Desidero richiamare l'attenzione dei colleghi sulla proposta che ho testé formulato.

SERGIO SOAVE. Vorrei sapere se l'emendamento, qualora fosse accolto, debba essere inviato alla Commissione finanze per il parere.

PRESIDENTE. Sì. Il problema è che si tratta di una materia che rientra nella competenza propria della Commissione finanze. Pertanto, corriamo il rischio di creare una situazione di grande incertezza sul terreno procedurale mentre la questione può essere risolta, con la stessa efficacia, in modo diverso.

SERGIO SOAVE. Signor presidente, a seguito della sua precisazione e per evitare di prolungare l'iter del provvedimento, condivido la sua proposta.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Nel concordare con la proposta del presidente, preannuncio la presentazione di un emendamento che recepisce la prima parte dell'emendamento Gelli ed altri 22.3.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 22, comma 3, premettere il seguente periodo:

Gli organismi che provvedono all'erogazione di provvidenze economiche, inviano gli elenchi dei percipienti le stesse all'amministrazione finanziaria.

22. 4.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 22.4 del Governo.
(È approvato).

NICOLA SAVINO, *Relatore*. Ritiro il mio emendamento 22.2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 22, con le modifiche testé apportate.
(È approvato).

Poiché ai successivi articoli 23 e 24 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 23.

(Sanzioni).

1. Chiunque, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle disposizioni statali e regionali, presenti dichiarazioni non veritiere proprie o dei propri congiunti, al fine di fruire dei relativi interventi, è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo doppio rispetto a quella percepita e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, salva in ogni caso l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.

(È approvato).

ART. 24.

(Pubblicità).

1. L'elenco di tutti i beneficiari delle provvidenze di cui alla presente legge, ripartiti per tipologie di interventi, è pubblicato a cura delle università, con decorrenza semestrale.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 25.

*(Norma finale.**Organismi regionali di gestione).*

1. Le regioni conformano la propria legislazione alle norme della presente legge entro due anni dalla data della sua entrata in vigore. In particolare, costituiscono per ogni università un apposito organismo di gestione, dotato di autonomia amministrativa e gestionale, il cui consiglio di amministrazione è composto da un ugual numero di rappresentanti della regione e dell'università. La regione non può designare personale universitario quale proprio rappresentante. Metà dei rappresentanti dell'università sono designati dagli studenti. Il presidente è nominato dalla regione d'intesa con l'università.

2. Gli organismi di gestione possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni che rispettino i criteri pubblici di attribuzione, di servizi resi da enti, da soggetti individuali o da associazioni e cooperative studentesche costituite ed operanti nelle università.

3. Restano ferme le vigenti disposizioni concernenti i collegi universitari legalmente riconosciuti e posti sotto la vigilanza del Ministero.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 25, comma 1, dopo le parole per ogni Università aggiungere le seguenti o sede universitaria.

25. 3.

Il Relatore.

All'articolo 25, comma 1, dopo le parole rappresentanti della regione e dell'università aggiungere le seguenti Nelle città sedi di più Università, o laddove sia comunque opportuno per una maggiore razionalità ed efficienza della gestione, la legislazione regionale può prevedere e disciplinare l'aggregazione volontaria delle Università al fine della costituzione di unico organismo di gestione.

25. 6.

Portatadino.

All'articolo 25, comma 1, sopprimere il terzo periodo.

25. 4.

Il Relatore.

All'articolo 25, comma 1, sopprimere le parole La regione non può designare personale universitario quale proprio rappresentante.

25. 7.

Portatadino;

All'articolo 25, comma 1, dopo le parole sono designati dagli studenti aggiungere le seguenti ed è comunque garantita la presenza di una rappresentanza del personale docente;

25. 8.

Portatadino.

All'articolo 25, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Le regioni possono anche affidare in convenzione la gestione degli interventi in materia di diritto allo studio alle Università, le quali a tal fine provvedono con lo Statuto.

25. 5.

Il Relatore.

All'articolo 25, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'organismo di gestione di cui al comma 1, si vale della collaborazione dei servizi di pretorato degli studenti operanti nelle università della regione.

25. 1.

Mattioli, Scalia, Tamino.

LUCIANO GUERZONI. In merito all'articolo 25 osservo che è stato segnalato un problema da parte di tre regioni. In particolare, il comma 1 dell'articolo 25 stabilisce che le regioni costituiscono per ogni università un apposito organismo di gestione. Ma se si creano organismi per il diritto allo studio in ogni università, i costi di gestione saranno notevoli!

In secondo luogo, se esaminiamo il documento predisposto dal Servizio studi, ci accorgiamo che molte regioni hanno trasferito le competenze ai comuni. Pertanto le aziende comunali già costituite verrebbero soppresse e si creerebbe un organismo apposito per ogni università, in contrasto con l'articolo 23 della legge n. 142 del 1990, laddove è previsto che i comuni devono gestire queste attività o come aziende speciali o come istituzioni. Ferma restando la mia contrarietà all'istituzione per ogni università di appositi organismi di gestione, propongo che quanto meno ci si unifichi alla suddetta legge.

RODOLFO CARELLI. Vorrei esprimere una vivissima preoccupazione. Una cosa è l'autonomia regionale per sfera di competenza, altra cosa è legare le mani alle regioni per uno scopo specifico. Ritengo che da parte nostra non si possa coartare il tipo di impostazione regionale, ma si debba invece mantenere una flessibilità di forme.

COSTANTE PORTATADINO. Non sono tra coloro i quali ritengono che il Senato sia la sede di ogni verità. Vorrei tuttavia richiamare l'attenzione dei colleghi sul

fatto che l'articolo 25 è una parte fondamentale del provvedimento, perché implica l'adeguamento della legislazione regionale ad alcuni principi fondamentali. Ritengo che il Senato abbia meditato molto sulla costituzione di un apposito organismo di gestione per ogni università, perché si tratta di una disposizione fortemente innovativa rispetto alla legislazione esistente. Non mi sembra opportuno, quindi, dare un « colpo di spugna » e non credo che il Senato approverebbe con assoluta serenità una modifica da parte nostra, qualora su di essa fossimo tutti d'accordo.

Per queste ragioni raccomando l'approvazione del mio emendamento 25.6 il quale, mantenendo la norma approvata dal Senato relativa alla costituzione da parte delle regioni di un apposito organismo di gestione per ogni università, consente alla legislazione regionale di prevedere i meccanismi di adesione volontaria da parte delle università alla costituzione di organismi unitari di gestione di più università, nelle città sedi, appunto, di più università. Mi sembra che questa norma possa soddisfare largamente le esigenze (che ritengo giuste) prospettate dai colleghi del gruppo comunista-PDS senza per altro intaccare la logica introdotta dal Senato, alla quale il Senato stesso è molto legato.

PRESIDENTE. L'emendamento dell'onorevole Portatadino riguarda un aspetto diverso del problema che stiamo affrontando, perché si riferisce al caso specifico di poche città d'Italia - forse due o tre in futuro - sedi di più università.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Mi rendo conto che esiste la preoccupazione relativa alla situazione esistente, alle disposizioni di legge già in vigore e quindi alle diverse opzioni, talora regionalistiche, talora comunali. Tuttavia non vi è dubbio che è stata espressa l'esigenza di garantire la presenza degli studenti e dei rappresentanti dell'università, tenendo conto dell'autonomia di ciascuna università.

Credo quindi che tenere fermissimo l'obbligo per ogni università possa diventare difficile, però occorre anche considerare che ogni università intende far presente i propri problemi. Immaginiamo, per esempio, una università come La Sapienza di Roma: un organismo unico, con la partecipazione degli studenti di Viterbo e Cassino, finirebbe col pesare poco sui problemi specifici di quelle sedi. Si tratta di una materia sulla quale andrei cauto, perché gli studenti hanno anche l'esigenza di manifestare i loro problemi; è importante che ogni università possa partecipare ai problemi degli studenti anche con i rappresentanti.

VINCENZO BUONOCORE. Vi sono già stati tentativi di costituire organismi plurimi, ma non hanno avuto successo. Concordo pertanto con il ministro, perché se prevedessimo un organismo regionale unico, con rappresentanze diverse a seconda della grandezza delle università, avremmo situazioni negative in ogni regione. Occorre quindi lasciare alle università questo tipo di autonomia; esistono peculiarità che non possono assolutamente essere ignorate.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Il dibattito al Senato è stato centrato su un punto fondamentale: le università sono autonome e devono partecipare, con le loro rappresentanze universitarie e studentesche, alla gestione del diritto allo studio. Questo era il principio ispiratore. Poiché le varie università hanno dimensioni diverse, tale principio sembrava garantire maggiormente la partecipazione diretta delle singole università.

NICOLA SAVINO, *Relatore*. La modifica da me proposta con l'emendamento 25.3 consentirebbe alle varie regioni di legiferare in relazione alle diverse situazioni, scegliendo se procedere per ogni singola università o per sede universitaria. Sugli altri emendamenti mi rimetto alla valutazione del Governo.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 25.4, 25.5 e 25.6 ed invito il relatore a ritirare l'emendamento 25.3.

NICOLA SAVINO, *Relatore*. Accolgo l'invito a ritirare il mio emendamento 25.3 ed esprimo parere favorevole sull'emendamento Portatadino 25.6.

PRESIDENTE. Poiché ritengo che l'emendamento 25.6 dell'onorevole Portatadino, accettato dal relatore e dal Governo, non necessiti dell'acquisizione di previ pareri, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo agli identici emendamenti 25.4 e 25.7.

LUCIANO GUERZONI. Chi vive nelle università sa cosa voglia dire la norma prevista dal Senato. In sostanza essa rappresenta un modo per porre fine ad una sorta di uso improprio di un potere. Infatti se gli enti pubblici designassero nei consigli delle università i professori universitari, non farebbero altro che modificare le rappresentanze democraticamente elette dagli stessi consigli universitari. Pertanto nell'esprimere contrarietà agli identici emendamenti 25.4 e 25.7, auspico che venga mantenuto il testo approvato dal Senato.

NICOLA SAVINO, *Relatore*. Ritiro il mio emendamento 25.4.

COSTANTE PORTATADINO. Ritiro i miei emendamenti 25.7 e 25.8.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 25.5, accettato dal Governo.

(È approvato).

FRANCO RUSSO. A nome dei presentatori ritiro l'emendamento 25.1.

GIOVANNI BRUNI. Annuncio il voto di astensione del gruppo repubblicano sull'articolo 25.

SERGIO SOAVE. Il gruppo comunista-PDS si asterrà dalla votazione sull'articolo 25.

FRANCO RUSSO. Anche il gruppo verde si asterrà dalla votazione sull'articolo 25.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 25, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

PRESIDENZA del VICEPRESIDENTE
COSTANTE PORTATADINO

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 26.

(Norma abrogativa).

1. Sono abrogate la legge 14 febbraio 1963, n. 80, e le sue successive modificazioni, nonché le altre disposizioni in contrasto con la presente legge.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 26, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Sono fatte salve per l'università della Calabria le norme in materia di residenzialità, di numero programmato di studenti ammissibili e di diritto allo studio di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 442.

26. 1.

De Julio, Guerzoni.

NICOLA SAVINO, *Relatore*. Esprimo parere contrario all'emendamento 26.1.

SERGIO DE JULIO. Nel 1968 fu istituita con legge l'università della Calabria, cioè un tipo particolare di università residenziale a numero chiuso. In particolare la residenzialità è gestita dall'università per legge, quindi va al di là dello schema previsto dal provvedimento al nostro esame. Non vorrei che questo problema cadesse nella disattenzione. Non dico che occorra a tutti i costi salvaguardare questa prerogativa, ma l'abrogazione della legge n. 80 del 1963, disposta dall'articolo 26, non può essere inconsapevole, perché attualmente il diritto allo studio per l'università della Calabria è gestito dall'università stessa, non dalla regione. Chiedo allora che in caso di parere negativo si preveda una norma esplicita di abrogazione e che il proponente se ne assuma la responsabilità, affinché non sia tacita l'abrogazione di una norma che a suo tempo ebbe valore e che fino a quando non sarà smentita non può essere lasciata nelle pieghe della disattenzione.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. La materia è delicata, per cui il problema sussiste. Tuttavia la previsione del numero programmato per l'università della Calabria è veramente incomprensibile, perché attualmente Cosenza è legata a questo numero con strutture — realizzate o progettate — del tutto sproporzionate al vincolo del numero; credo che oggi abbia la concentrazione di posti letto più alta d'Italia (circa 2.500 posti letto) per cui l'università avrebbe un rapporto tra posti letto e studenti che nessuno può raggiungere. L'idea di mantenere il vincolo della residenzialità mi sembra, quindi, difficilmente perseguibile e sta portando di fatto ad una inutilizzazione di parte delle strutture realizzate o programmate con grossi investimenti. Sarei quindi favorevole all'abrogazione del vincolo.

Ciò non significa che non si possa mantenere, viceversa, la gestione del diritto allo studio come è stato previsto dalla legge n. 442 del 1968, data la

specificità della situazione. L'emendamento dovrebbe essere pertanto riformulato nel senso di prevedere che « sono fatte salve per l'università della Calabria le specifiche norme in materia di diritto allo studio, di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 442 ».

SERGIO DE JULIO. Vorrei richiamare l'attenzione del ministro sul fatto che l'utilizzo delle strutture non è rappresentato solo da mura, ma anche da altro. È vero che le università in Calabria hanno fruito di un beneficio enorme per quanto riguarda i finanziamenti all'edilizia, ma il piano triennale non ha destinato risorse alle università calabresi. Di conseguenza, l'accusa che le strutture siano sovradimensionate rispetto all'utilizzo non può essere rivolta esclusivamente all'università. Accolgo la critica in merito alla residenzialità (la quale forse è atipica) ma non mi sento invece di accogliere quella sul numero programmato, che viceversa dovremmo estendere a tutto il sistema universitario.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Ma il numero programmato è legato al numero di posti letto, quindi occorre eliminare il vincolo di residenzialità. Mi pare che questo stia diventando il « cappio al collo » dell'università della Calabria. È necessaria una riformulazione dell'emendamento che tenga conto di questi suggerimenti.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
MAURO SEPPIA

SERGIO DE JULIO. Tenendo conto delle osservazioni svolte dal ministro, riformulo il mio emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole De Julio ha così riformulato il suo emendamento 26.1:

All'articolo 26, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Sono fatte salve per l'università della Calabria le specifiche norme in materia di diritto allo studio, di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 442.

NICOLA SAVINO, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sulla nuova formulazione dell'emendamento De Julio.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento De Julio 26.1, così come riformulato, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 26, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 27.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 6, 16, comma 4, e 17, valutati complessivamente in lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Diritto allo studio ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

NICOLA SAVINO, *Relatore*. Preannuncio la presentazione di un emendamento volto ad ottemperare alla quarta condizione formulata nel parere espresso dalla Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 27, comma 1, sostituire le parole da 1. Agli oneri fino a e 1993 con le seguenti:

1. Per il finanziamento dei fondi di cui all'articolo 16, comma 4, e 17, comma 2, è autorizzata nel 1991 e nel 1992 rispettivamente la spesa di lire 50 miliardi e 25 miliardi. Al relativo onere negli anni 1991 e 1992.

27. 1.

ANTONIO RUBERTI, Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Esprimo parere favorevole sull'emendamento del relatore 27.1.

SERGIO DE JULIO. Annuncio che il gruppo della sinistra indipendente si asterrà dalla votazione sull'emendamento 27.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 27.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 27 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Comunico che sono stati presentati i seguenti ordini del giorno:

« La VII Commissione,
premessò che:

l'articolo 20 della proposta di legge in esame (AC 5891, « Norme sul diritto agli studi universitari ») prevede che gli studenti stranieri debbano possedere, ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, i requisiti di merito che verranno indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della predetta proposta di legge;

mentre il possesso dei requisiti di merito di cui all'articolo 4 consentirà agli studenti di cittadinanza italiana di ottenere le borse di studio erogate dalla regione, il possesso di tali requisiti consentirà agli studenti stranieri, oltre che

l'accesso alle borse di studio, soprattutto il proseguimento degli studi universitari intrapresi nel nostro Paese;

inoltre il conseguimento del possesso dei requisiti di merito è meno agevole per gli studenti stranieri, i quali oltre alle difficoltà derivanti dalla disciplina che studiano devono superare anche l'impatto con la lingua straniera;

impegna il Governo

nella formulazione dei criteri per la determinazione del merito di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), della proposta di legge in esame, di indicare criteri di merito specifici per gli studenti stranieri tali da non ostacolare la loro permanenza in Italia per motivi di studio e in ogni caso tali da non rendere il proseguimento degli studi eccessivamente oneroso ».

0/5891/VII/1

Balbo, Guerzoni.

« La VII Commissione,

ritenendo necessario affrontare il problema della definizione della misura delle tasse e dei contributi degli studenti, la loro articolazione e le regole di esonero o di riduzione parziale per fasce di reddito, anche in attuazione del diritto allo studio per i capaci e meritevoli, privi di mezzi;

nell'intento di intervenire entro la fine della presente legislatura con idoneo provvedimento legislativo in materia,

invita il Governo

a fornire i necessari elementi di valutazione ».

0/5891/VII/2

Soave, Seppia, Casati, Guerzoni,
De Julio, Tesini, Portatadino,
Bruni.

« La VII Commissione,

impegna il Governo

a considerare le prestazioni fornite a studenti universitari, comprese le prestazioni relative all'alloggio ed al vitto, da

parte di Enti o Aziende a qualsiasi titolo istituiti, a seguito del trasferimento delle competenze delle Opere universitarie dallo Stato alle Regioni ai sensi dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 416, nonché in seguito all'attuazione della presente legge, come attività non commerciali a tutti gli effetti tributari ».

0/5891/VII/3

Portatadino.

« La VII Commissione,

impegna il ministro delle finanze

nell'emanare il decreto concernente programmi e criteri selettivi per i controlli in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e criteri per l'effettuazione dei controlli globali nei confronti di soggetti scelti mediante sorteggio, ad includere tra le categorie di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1974, n. 354, come sostituito da ultimo dall'articolo 7 della legge 24 aprile 1980, n. 146, gli assegnatari di provvidenze economiche di cui alle norme sul diritto agli studi universitari ».

0/5891/VII/4

Seppia.

« La VII Commissione,

impegna il Governo

a sottoporre i percipienti delle provvidenze economiche erogate dagli organismi universitari titolari di redditi di cui agli articoli 49 e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ad accertamenti globali del reddito di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, convertito in legge 14 agosto 1974, n. 354 ».

0/5891/VII/5

Gelli, Soave, Guerzoni.

« La VII Commissione,

impegna il Governo

in prima applicazione della legge recante Norme sul diritto agli studi universitari,

ad adoperarsi per reperire le risorse per integrare al fine dell'applicazione dell'articolo 17 il piano triennale vigente all'atto dell'entrata in vigore della legge stessa ».

0/5891/VII/6

Guerzoni, Soave, Gelli.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Accolgo gli ordini del giorno Soave ed altri 0/5891/VII/2 e Guerzoni ed altri 0/5891/VII/6. Dichiaro, inoltre, di accogliere come raccomandazione gli ordini del giorno Balbo e Guerzoni 0/5891/VII/1, Portatadino 0/5891/VII/3, Seppia 0/5891/VII/4 e Gelli ed altri 0/5891/VII/5.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione ?

SERGIO SOAVE. No, non insistiamo.

COSTANTE PORTATADINO. Non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alle dichiarazioni di voto finali.

SERGIO SOAVE. Il testo pervenutoci dal Senato nel suo complesso era soddisfacente e non tutte le modifiche introdotte dalla nostra Commissione sono migliorative. In particolare, siamo stati vincolati dalla Commissione bilancio e dalle altre Commissioni a norme che impediranno il buon funzionamento di questa legge per un certo periodo di tempo. Siamo inoltre insoddisfatti della soluzione obbligata cui siamo stati necessitati in materia di esoneri.

Detto questo, confermiamo il nostro voto favorevole sul provvedimento, sulla normativa nel suo complesso. Ci impegneremo affinché nelle successive leggi finanziarie, a partire dalla prossima, vengano eliminate le decurtazioni di spesa che rendono spesso inefficaci leggi buone, in modo che anche questa legge abbia un

finanziamento almeno dignitoso (non dico adeguato) rispetto agli obiettivi che persegue.

FRANCO RUSSO. Preannuncio l'astensione del gruppo verde sul provvedimento. Infatti, pur condividendo la necessità di introdurre una legge-quadro per l'attuazione di una norma costituzionale finora inattuata e pur concordando sul fatto che tale legge debba poi facilitare un intervento delle regioni per avvicinare l'erogazione dei fondi alle situazioni concrete utilizzando, appunto, gli strumenti istituzionali, riteniamo che il testo contenga alcuni limiti fondamentali.

A nostro avviso, una maggiore partecipazione di strutture di base avrebbe potuto garantire un intervento penetrante per risolvere la situazione dei capaci e dei meritevoli. Inoltre, un'altro limite è rappresentato dalla normativa in tema di studenti extracomunitari, che pure rappresentano una parte consistente della popolazione universitaria.

Una terza considerazione non può che riallacciarsi a quanto ha osservato poco fa l'onorevole Soave. Si possono elaborare leggi-quadro interessanti, le quali poi, soprattutto quando si tratta di erogare fondi, necessitano di stanziamenti in bilancio, mentre noi in Italia viviamo una fase di destrutturazione del cosiddetto fabbisogno sociale che impedisce di intervenire efficacemente per dare ai capaci e meritevoli la possibilità di accedere alle forme di studio.

Ricordo che in Italia ormai si fa uso dei sacrifici di moltissimi giovani, i quali preferiscono fare lavoro nero e a tempo parziale per mantenersi agli studi e prolungare il corso di laurea. Con ciò intendo dire che la legge non risolverà le situazioni di questi giovani che hanno fatto ricorso ad un sacrificio generalizzato prolungando gli anni di permanenza all'università. È un modo di intervenire *a posteriori* sui capaci e meritevoli, visto che questi pagano già studi universitari con sacrificio.

SERGIO DE JULIO. Annuncio il voto favorevole del gruppo della sinistra indipendente sul provvedimento.

Siamo consapevoli del fatto che il diritto allo studio è una questione molto più ampia di quella di carattere assistenziale che rappresenta l'aspetto prevalente del testo. Il diritto allo studio si consegue anche attraverso la definizione e l'acquisizione di *standard* didattici che non vengono affrontati in questa legge; gli *standard* non sono uguali in tutto il paese e spesso lasciano molte carenze.

Nell'esprimere il voto favorevole rivolgo quindi anche un invito al ministro ed alla Commissione, affinché possa essere esaminata quanto prima la proposta di legge presentata dal mio gruppo in materia di programmazione degli accessi universitari, che riguarda anche la definizione degli *standard* didattici.

Concludo sostenendo che quello di mantenere gli studenti meritevoli agli studi universitari e di consentire loro di proseguirli con profitto è un interesse non solo degli studenti ma anche del nostro paese. Detto questo, intendiamo ribadire la nostra più ferma protesta per quella sorta di « scippo » perpetrato dalla legge finanziaria sulle risorse previste per il diritto allo studio.

GIOVANNI BRUNI. Il gruppo repubblicano voterà a favore del provvedimento, apprezzando lo sforzo compiuto dal relatore, dal gruppo comunista-PDS e dal ministro, teso a raggiungere un largo consenso da parte di tutti i gruppi. Aggiungo che l'attenzione maggiore dovrà essere rivolta al risparmio, perché non si deve verificare che possano usufruire di benefici o di esenzione dalle tasse coloro i quali non studiano e non vogliono studiare; di tali risparmi debbono invece godere quelli che vogliono studiare, tanto più se capaci e meritevoli privi di mezzi.

Non deve neppure accadere che gli sprechi siano annidati in forme quali quelle adottate con uno degli ordini del giorno presentati, perché non è possibile che coloro i quali si prendono cura di certe questioni godano delle prerogative della non tassazione. Questo non deve accadere, perché altrimenti si verifica il caso di chi chiede sempre soldi e poi getta l'acqua in una botte sfondata, non

contribuendo così al miglioramento dell'università. Sono tuttavia compiaciuto dell'andamento che ha assunto il nostro dibattito, teso più al consenso che non all'alterco.

GIROLAMO RALLO. Annuncio il voto di astensione del gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale sul provvedimento al nostro esame. A tale proposito, ricordo che personalmente mi sono occupato di questo problema addirittura nel corso dell'VIII legislatura. Il mio gruppo ritiene di fondamentale importanza la problematica relativa al diritto allo studio ed ha presentato una proposta di legge che, per un cavillo giuridico, non è stata abbinata al provvedimento pervenuto dal Senato.

Il provvedimento recepisce non pochi elementi che costituivano la sostanza della nostra proposta di legge; quindi, da questo punto di vista non possiamo che esprimere soddisfazione. Tuttavia vi sono taluni limiti che ci impediscono di esprimere un voto favorevole. Il settore dell'edilizia scolastica, per esempio, lascia ancora molto a desiderare, soprattutto nei mega-atenei; lo stesso può dirsi per gli strumenti didattici a disposizione degli studenti. Inoltre, se in linea di massima possiamo concordare con i principi contenuti nel provvedimento, sottolineiamo nel contempo l'esiguità delle risorse finanziarie, proprio in considerazione del fatto che l'attuale disegno di legge finanziaria ha ridotto i fondi per questo settore.

Mi auguro che il voto di astensione del nostro gruppo possa rappresentare uno stimolo nei confronti del Governo ad attuare una diversa politica nel settore dell'università, consentendo soprattutto stanziamenti adeguati.

PRESIDENTE. Il provvedimento sarà subito votato per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sul provvedimento esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno e proposta di legge senatori Vesentini ed altri: « Norme sul diritto agli studi universitari » *(Approvati, in un testo unificato, dalla VII Commissione permanente del Senato)* (5891):

Presenti	34
Votanti	32
Astenuti	2
Maggioranza	17

Hanno votato sì 32

Hanno votato no 0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Amalfitano, Amodeo, Bruni Giovanni, Buonocore, Cafarelli, Carelli, Casati, Castagnetti, Ciliberti, Cordati Rosaia, Costa Silvia, Del Bue, De Julio, Di Prisco, Fachin Schiavi, Gelli, Guerzoni, Latteri, Masini, Matulli, Mensorio, Michelini, Petrocelli, Pinto Renda, Portatadino, Sangiorgio, Savino, Seppia, Soave, Tesini, Veltroni e Willeit.

Si sono astenuti:

Rallo e Russo Franco.

La seduta termina alle 13.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia il 20 novembre 1991.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO